

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

In esecuzione del Decreto del Presidente della Provincia n. 61 del 23.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione *Linee guida per il conferimento degli incarichi*” nonché della conseguente determinazione n. 434 del 30.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione *dell’avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati per conferimento di incarichi di assistenza legale rappresentanza e difesa in giudizio della provincia di Rimini*” rende noto che la Provincia di Rimini intende costituire un elenco di Avvocati, finalizzato, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, al conferimento degli incarichi di assistenza legale e patrocinio legale dell’Ente a professionisti esterni all’Amministrazione.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Provincia in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, inclusa la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti in oggetto, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni.

Per incarichi di assistenza legale si intendono i servizi giuridici o di consulenza anche non connessi alla difesa o rappresentanza in giudizio.

La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce mera elencazione di avvocati ai quali l’Ente può affidare incarichi professionali a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità.

L’iscrizione nell’elenco avviene su richiesta del professionista e comporta l’accettazione di tutte le disposizioni e condizioni del presente avviso e degli atti presupposti sopra citati.

1. Requisiti richiesti

1. possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. conferimento dei propri dati personali ai fini dell’iscrizione all’elenco;
4. capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
5. insussistenza, a proprio carico, di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs 39/2013 in materia di incarichi presso la pubblica amministrazione;
6. assenza, a proprio carico, di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

7. assenza di incarichi di rappresentanza e/o di difesa in giudizio contro la Provincia di Rimini alla data di scadenza del termine fissato nel presente bando per la presentazione delle domande o cause di conflitto d'interessi, anche potenziale, con la Provincia di Rimini ed impegno a comunicare tempestivamente allo stesso l'assunzione di tali incarichi o l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale;
8. iscrizione all'Albo degli Avvocati, ininterrotta e senza sospensioni, da almeno 10 (dieci) anni;
9. eventuale iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori;
10. comprovata esperienza professionale per avere esercitato negli ultimi 5 (cinque) anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di Avvocato nei settori per cui si chiede l'iscrizione;
11. ricezione, nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione all'elenco, di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità nella materia per cui si chiede l'iscrizione, almeno pari a 10 (dieci) per anno e per settore, riportate le specifiche nel curriculum professionale. Senza tenere conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche, necessitano di un'analoga attività difensiva e delle domiciliazioni;
12. assenza di procedimenti disciplinari pendenti e non aver riportato sanzioni disciplinari di particolare gravità (indicando, in ogni caso, la sanzione eventualmente subita), nel quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
13. possesso di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00
14. regolarità contributiva sia nei confronti della Cassa professionale sia nei confronti degli enti previdenziali nel caso di dipendenti a carico del professionista;
15. accettazione, senza riserve, di tutte le condizioni dell'avviso di selezione e degli atti presupposti e conseguenti, ed in particolare di essere consapevole ed accettare senza riserve che la formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce mera elencazione di avvocati ai quali l'Ente può affidare incarichi professionali a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità nonché accettazione che l'iscrizione nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'ente, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo in ordine ad eventuali conferimenti di incarico;
16. impegno a presentare prima del conferimento dell'incarico, a richiesta, preventivo di spesa, facendo riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come previsto nell'Avviso pubblico all'art. 5);
17. impegno a comunicare ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'elenco e di essere a conoscenza della possibilità di cancellazione come previsto all'art. 6) del presente avviso pubblico;
18. impegno a rispettare il Codice di Comportamento della Provincia di Rimini, reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito <http://www.provincia.rimini.it>;

19. impegno al rispetto, anche nei confronti dei propri collaboratori, della massima riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;

20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e di avere preso visione dell'informativa in calce alla dichiarazione.

La Provincia di Rimini si riserva la facoltà di procedere, anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti in ordine al possesso dei requisiti prescritti.

La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalla normativa vigente.

È fatto obbligo agli iscritti di informare tempestivamente la Provincia di Rimini rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti che comportano una decadenza dall'iscrizione medesima.

2. Termini e Modalità di presentazione delle domande

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione (massimo due sezioni).

Gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio del 15 luglio 2022, unicamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo pec@pec.provincia.rimini.it, con la dicitura *"AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI"*, la seguente documentazione:

Il professionista deve produrre la seguente documentazione:

- **Istanza di iscrizione** in bollo, redatta secondo la modulistica allegata al presente avviso (**Allegato 1**), sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà in quanto attestante il possesso dei requisiti richiesti;

L'istanza, oltre ad attestare il possesso dei requisiti di cui al punto 1, è integrata con le dichiarazioni:

a. indicazione delle sezioni per cui si chiede l'iscrizione;

b. dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al punto 1).

- **Curriculum vitae e professionale** comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione.

È interesse del professionista evidenziare particolari materie all'interno della sezione generale di riferimento, ove ha maturato particolare esperienza e specializzazione (ad esempio, materia dell'urbanistica, demanio, patrimonio all'interno della sezione diritto amministrativo) e le cause trattate per conto di pubbliche amministrazioni.

Il curriculum dovrà evidenziare:

- Esperienza formativa e titoli: titoli di studio universitari posseduti, le specializzazioni e le eventuali pubblicazioni, le eventuali partecipazioni a corsi di perfezionamento o aggiornamento su discipline ed attività professionali soltanto solo se attinenti i contenuti professionali della materia per cui si richiede l'iscrizione;

- Esperienza professionale: comprovata esperienza professionale per avere esercitato negli ultimi 5 (cinque) anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di Avvocato nei settori per cui si chiede l'iscrizione nonché la copertura di incarichi, nel quinquennio antecedente la domanda di iscrizione all'elenco, di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità nella materia per cui si chiede l'iscrizione, almeno pari a 10 (dieci) per anno e per settore, riportando le specifiche richieste. Senza tenere conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche, necessitano di un'analogha attività difensiva e delle domiciliazioni;

E' onere del professionista fornire indicazioni precise e successivamente verificabili a richiesta dell'ente sugli incarichi ricevuti che il candidato ritiene di interesse ai fini della valutazione, in particolare indicando per ciascuna annualità:

- I soggetti rappresentati (Denominazione del soggetto pubblico o soggetto privato (iniziali));
- Nel caso di contenzioso, la tipologia ed oggetto dell'attività trattata, indicando causa avanti il e N.R.G.;
- Nel caso di stragiudiziale o assistenza legale l'oggetto dell'incarico e la tipologia trattata.
- svolgimento regolare dell'incarico, intendendosi per tale il non essere incorso in condotte fonte di responsabilità deontologica o professionale.

Il professionista dovrà specificare fra le sezioni infra riportate quella/e di interesse, in numero non superiore a 2: Sezione a) – diritto civile; Sezione b) – diritto penale; Sezione c) – diritto tributario; Sezione d) – diritto amministrativo; Sezione e) - diritto del lavoro – pubblico impiego; Sezione f) - procedure ingiuntive, esecutive e sfratti; Sezione g)- patrocinio legale contro le violazioni al codice della strada e patrocinio legale a seguito di ricorsi al Tribunale avverso alle ordinanze ingiunzione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente. In caso di partecipazione all'avviso da parte di studio associato o società di professionisti, ferma restando l'individualità dell'incarico di volta in volta conferito, e a pena di esclusione:

- la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta: per gli studi associati, da tutti gli associati ovvero dal soggetto delegato; dal legale rappresentante per le società di professionisti;
- gli allegati alla domanda di cui sopra, dovranno essere prodotti da ciascuno dei professionisti associati ovvero da ciascuno dei soci professionisti.

La documentazione deve essere formata in pdf e sottoscritta con firma digitale conforme al d.lgs. 82/2005 (codice dell'Amministrazione digitale).

3. Modalità di formazione dell'Elenco degli Avvocati

L'Ufficio Legale cura l'istruttoria delle domande e la tenuta dell'Elenco. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, svolge il controllo formale sulle istanze pervenute e ai fini dell'inserimento nell'elenco verifica la documentazione trasmessa e la sua completezza, nonché il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'inserimento.

I professionisti possono essere invitati a fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate. Le domande incomplete potranno essere regolarizzate.

Tale Elenco avrà validità triennale dalla sua pubblicazione sarà oggetto di aggiornamento annuale con l'inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire, dai soggetti interessati, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno senza necessità di ulteriori avvisi.

Sarà cura del professionista già iscritto nell'elenco a provvedere, in sede di aggiornamento, ad inviare dichiarazione di conferma dei requisiti, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco, e l'eventuale

aggiornamento del curriculum. In difetto, in sede di revisione, sarà oggetto di valutazione il curriculum già acquisito agli atti.

4. Affidamento degli incarichi

L'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: - sezione/i di specializzazione dichiarata/e; - idoneità rispetto alla tipologia di incarico da conferite; - casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto; - esperienza risultante dal curriculum professionale; - disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazioni d'urgenza; - foro di competenza della causa; - corrispettivo richiesto in relazione all'incarico da conferire.

Il Dirigente procederà al conferimento degli incarichi applicando, ove possibile, un criterio di rotazione all'interno delle singole sezioni.

Tale criterio sarà comunque ritenuto derogabile, temperando il medesimo principio con l'esigenza di efficacia dell'attività difensiva, per le motivazioni indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- in casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa dell'Ente al professionista che abbia già trattato, in precedenza con esiti positivi, la medesima materia (anche per conto della Provincia di Rimini);
- nelle ipotesi di questioni giuridiche che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale o processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale, ovvero di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici;
- nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio;
- in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento;
- nelle ipotesi in cui l'Amministrazione può ravvisare l'opportunità di affidare incarichi a professioni non compresi nell'Elenco, ovvero vi siano specifiche esigenze tecnico operative o di convenienza economica che rendono necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, specificamente motivate, ovvero nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'Ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione della Provincia con oneri a loro carico.

In caso di associazione o società tra avvocati, l'Ente ha diritto di scegliere con i suddetti criteri il singolo professionista cui affidare l'incarico in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta, fermo restando il principio della personalità del conferimento dell'incarico professionale.

Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico si provvederà, salvo i casi d'urgenza connessi ai tempi di causa, a richiedere un preventivo ai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 individuati secondo i criteri di cui al comma 1 e nel rispetto - a parità di condizioni - del principio di rotazione, salvo quanto sopra stabilito.

5. Onorario riconosciuto al professionista

L'onorario è determinato sulla base di una previsione di spesa che fa riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, calcolata in termini di rapporto fra il servizio offerto ed onere economico a carico della Provincia, che, in ogni caso, potrà ricorrere a procedure comparative di onorari per l'affidamento dell'incarico.

Saranno valutati favorevolmente i preventivi che applichino i valori medi di cui alle tabelle ex D.M. 55/2014, con ulteriori diminuzioni, la rinuncia al rimborso delle spese forfettarie, la non applicazione della maggiorazione del 10% quale rimborso delle spese accessorie ex art. 27, l'applicazione alle cause di valore superiore a 520.000,00 euro incrementi non superiori al 15%, l'attività di domiciliazione senza costi aggiuntivi.

Qualora per eventi sopravvenuti e non preventivabili siano necessarie ulteriori attività procedimentali che comportano una maggiore spesa, il professionista incaricato dovrà darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta all'Ente. In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.

Il professionista deve inviare a richiesta dell'ente e prima del conferimento dell'incarico il preventivo degli onorari richiesti che sviluppi, per quanto possibile, tutti gli aspetti e gradi della controversia, con il dettaglio delle singole fasi.

6. Cancellazione dall'Elenco

Sarà disposta la cancellazione dall'Elenco con apposito provvedimento dirigenziale nei casi in cui, il professionista o dello studio associato che:

- abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidati o sia comunque responsabile di gravi inadempienze;
- non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitto di interessi;
- abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- non abbia presentato nei termini richiesti dichiarazione di conferma dei requisiti in sede di aggiornamento annuale;
- non abbia dato motivato riscontro per due volte nella stessa annualità alla richiesta di preventivo degli onorari.

L'accettazione di incarichi in cause civili, penali o amministrative contro la Provincia di Rimini comporterà l'automatica cancellazione dall'Elenco.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione viene data motivata e tempestiva comunicazione all'interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

La cancellazione comporta, di norma, la revoca di tutti gli incarichi affidati.

Il professionista cancellato può chiedere di essere nuovamente inserito nel primo aggiornamento utile dell'elenco, purché sia non sia più pendente la causa che ha dato adito alla cancellazione e sia decorso almeno un anno dalla data di cancellazione.

7. Pubblicità e Privacy

L'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di Avviso pubblico all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente.

L'Elenco verrà pubblicato in modo permanente sul sito internet dell'Ente, <http://www.ProvinciadiRimini.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi e Contratti". La pubblicazione vale quale comunicazione di ammissione per i professionisti inseriti. Ai professionisti non inseriti verrà inviata apposita comunicazione con le motivazioni del diniego.

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati unicamente ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs n. 196/2003.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Legale Dott. Ivan Cecchini.
Per qualsiasi informazione inerente al presente avviso è possibile rivolgersi all'Ufficio Legale – cell. 3398318056–e-mail: ufficiolegale@provincia.rimini.it.

8. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalle linee guida di cui Decreto del Presidente della Provincia n. 61 del 23.05.2022, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.